

Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) - riscossione esattoriale - personale delle esattorie e delle ricevitorie - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1078 del 14/02/1980

Messo notificatore ordinario ovvero straordinario e saltuario - prestazioni - rapporto di lavoro autonomo - accertamento - criteri - rapporto di lavoro subordinato - prestazioni straordinarie od occasionali e rischio del mancato conseguimento di parte della retribuzione - compatibilit .

Poich  sia la disciplina normativa (artt 135 e 137 DPR 15 maggio 1963 n 858, tu sui servizi di riscossione delle imposte dirette) che quella collettiva (accordo collettivo nazionale del 23 marzo 1946, sul trattamento economico del personale dipendente dalle esattorie) prevedono che l'attivit  del messo notificatore, sia esso ordinario oppure straordinario e saltuario, si svolge alle dipendenze dell'esattore, il giudice del merito, per affermare che l'attivit  del messo notificatore si   svolto nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, deve accertare una diversa volont  negoziale delle parti ed un conforme effettivo svolgimento del rapporto, tenendo presente che il rapporto di lavoro subordinato non   incompatibile con la prestazione di opere o servizi avente carattere straordinario od occasionale e, perfino, per un tempo molto limitato, ne con il rischio correlativo all'eventuale mancato conseguimento di parte della retribuzione dell'attivit  prestata (art 2101 e 2102 cod civ).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1078 del 14/02/1980